



CONFINDUSTRIA  
GENOVA

# CLUB previdenza

Lunedì 31 gennaio 2022 ore 11

## Riforma degli ammortizzatori sociali e novità pensionistiche 2022

Paolo Torazza



In collaborazione con





CONFINDUSTRIA  
GENOVA

# CLUB previdenza

Lunedì 31 gennaio 2022 ore 11

## Le integrazioni salariali dal 1 gennaio 2022

Paolo Torazza



In collaborazione con



# La riforma – i principi

La Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234 del 30 dicembre 2021) pubblicata in G. U. il 31 dicembre 2021 ha riordinato, con l'art. 191 e successivi, la normativa sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro con l'obiettivo di assicurare una tutela comune a tutti i lavoratori dipendenti.

Le novità sono state illustrate dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022.

I principi ispiratori dell'intervento legislativo sono:

- **estensione del sistema di protezione sociale universale secondo un modello di welfare inclusivo** (universalismo differenziato), cercando di accrescere il grado di equità generale del sistema.
- **volontà di coniugare il sistema degli ammortizzatori sociali con le politiche industriali e le politiche attive del lavoro.** (le forme di sostegno al reddito devono avere un nesso con le politiche attive e la formazione).

Le novità riguardano sia gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro che quelli riconoscibili in caso di disoccupazione involontaria.



# La riforma – le novità

**La riforma è intervenuta con modifiche nel «corpus» del D. Lvo. n. 148/2015** cercando, ove possibile, di uniformare i trattamenti e, nella maggior parte dei casi, la loro durata. Le nuove norme mirano anche **alla semplificazione delle misure di sostegno al reddito** nell'attuale fase di ripresa economica dopo gli eventi pandemici tenuto conto della spinta alla digitalizzazione e innovazione tecnologica.

Le modifiche principali sono:

- ✓ Estensione degli ammortizzatori sociali a tutte le aziende di qualsiasi dimensione, graduati in base alle dimensioni aziendali.
- ✓ Inclusione tra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di lavoratori di qualsiasi qualifica, tranne i dirigenti e miglioramento del trattamento economico per i lavoratori;
- ✓ Semplificazione del campo di intervento della CIGS con l'estensione a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti nel semestre precedente;
- ✓ Nuovo quadro generale per i Fondi di solidarietà bilaterali e allargamento delle platee iscritti (e obblighi contributivi) per il Fondo Integrazione Salariale.
- ✓ Le nuove disposizioni si applicano alle sospensioni e riduzioni di orario decorrenti dal 1.1.2022. Per i periodi di trattamento già in corso, a cavallo tra il 2021 e 2022, restano in vigore le disposizioni precedenti.

**Non ci sono modifiche significative sulla CIGO.**



## Elementi rinnovati: beneficiari (art. 1 e 2 D.Lgs. n. 148/2015)

L'art. 1, commi 191 e 192 della Legge di Bilancio 2022, modifica gli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 148/2015 disponendo **l'ampliamento della platea dei lavoratori quali possibili beneficiari delle integrazioni salariali.**

Per le sospensioni decorrenti dal 1° gennaio 2022 i trattamenti di CIG spettano anche ai **lavoratori a domicilio** (oggi esclusi) **e a tutte le tipologie di apprendistato.**

Pertanto, divengono destinatari, senza limitazioni, dei trattamenti CIG e CIGS e delle tutele del FIS i titolari di apprendistato di primo e terzo livello.

Per tali tipologie di apprendistato, la sospensione/riduzione di orario per il ricorso agli ammortizzatori ha effetto sulla durata del contratto che è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita.

Per individuare la durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro interessati rapportheranno a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruita dall'apprendista.



## Elementi rinnovati: anzianità aziendale (art. 1 e 2 D.Lgs. n. 148/2015)

Il requisito di anzianità lavorativa aziendale previsto dall'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 148/2015 è stato ridotto da 90 giorni a 30 giorni (il requisito non è richiesto nei casi di CIGO per eventi non oggettivamente evitabili).

L'anzianità è da computarsi sempre rispetto alla data di presentazione della domanda di autorizzazione alla concessione del trattamento di CIG.

Ovviamente, nel computo dei 30 giorni sono comprese le ferie, le festività, le malattie, gli infortuni sul lavoro e l'assenza obbligatoria per maternità.

Per i datori di lavoro che hanno un orario settimanale dislocato su 5 giorni, si computa anche il sabato sulla base di un orientamento amministrativo del Ministero del Lavoro fatto proprio, a suo tempo, dall'INPS.

Negli appalti, ai fini del raggiungimento del limite, se necessario, occorre calcolare anche il periodo trascorso, nell'attività appaltata, alle dipendenze di un precedente datore di lavoro.



## Elementi rinnovati: computo dipendenti (art. 2 bis D.Lgs. n. 148/2015)

Il comma 193 della Legge di Bilancio introduce, dopo l'articolo 2, del d.lgs. 148/2015, l'articolo 2 bis, che prevede **nuovi criteri per il computo dei dipendenti agli effetti di cui al Decreto n. 148/2015.**

Ai fini del conteggio dei limiti dimensionali previsti in materia ammortizzatori sociali, si contano tutti i lavoratori dipendenti con qualsiasi qualifica, compresi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e tutte le tipologie di apprendistato.

La norma prevede che si debbano contare tutti coloro che prestano “la propria opera con vincolo di subordinazione”, **sia all'interno che all'esterno dell'azienda.**

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 1/2022 fa rientrare nel conteggio anche i collaboratori parasubordinati etero-organizzati **di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 81/2015).**

**Per l'accesso ai trattamenti di integrazione CIGS è richiesto che l'impresa abbia alle proprie dipendenze mediamente più di 15 dipendenti,** da calcolarsi in riferimento al semestre precedente la data di presentazione della domanda.



## Elementi rinnovati: importi CIG (art. 3 D.Lgs. n. 148/2015)

Il comma 194 della Legge n. 234/2021, ha abolito, per i trattamenti di CIG e CIGS, il massimale più basso previsto alla lettera a del comma 5 dell'art. 3.

Attualmente, per la misura del trattamento di integrazione salariale da erogare ai lavoratori (pari all'80% della retribuzione) è previsto solo il massimale più elevato pari a € 1.199,72 per il 2021, annualmente rivalutato, a prescindere dalla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore.

Poiché le nuove regole valgono solo per le sospensioni decorrenti dal 1.1.2022, nei prossimi mesi le aziende dovranno gestire due regole diverse di calcolo della CIG:

- ❑ **Per le sospensioni iniziate entro il 31.12.2021**, quelle in vigore fino a tale data che prevedevano il doppio massimale in relazione alla retribuzione mensile del lavoratore, il massimale basso di € 998,18 per i lavoratori con retribuzione mensile fino a € 2.159,48 ed € 1.199,72 per coloro che hanno una retribuzione superiore.
- ❑ **Per le sospensioni decorrenti dal 1.1.2022**, le nuove regole che prevedono un unico massimale.





# Elementi rinnovati: contributo addizionale (art. 5 D.Lgs. n. 148/2015)

L'art. 5 del D. Lgs. n. 148/2015 prevede la misura del contributo addizionale per le imprese che chiedono trattamenti di cassa integrazione guadagni.

Il contributo addizionale, fino al 31.12.2024, resta fissato nella misura attuale :

- ✓ 9% per i primi 12 mesi di durata del trattamento nel quinquennio mobile;
- ✓ 12% dalla 53<sup>^</sup> alla 104<sup>^</sup> settimana nel quinquennio mobile;
- ✓ 15% oltre la 104<sup>^</sup> settimana nel quinquennio mobile.

L'articolo 1, comma 195 della legge di Bilancio 2022 ha introdotto modificazioni e integrazioni all'art. 5 del d.lgs. n. 148 introducendo il comma 1 ter. La nuova norma prevede che a **decorrere dal 2025**, per coloro che **non hanno richiesto trattamenti di CIG e CIGS da almeno 24 mesi**, il contributo addizionale sarà pari al:

- ✓ 6% per le prime 52 settimane;
- ✓ 9% dalla 53<sup>^</sup> alla 104<sup>^</sup> settimana nel quinquennio mobile;
- ✓ resta ferma l'aliquota del 15% oltre la 104<sup>^</sup> settimana.



# Elementi rinnovati: pagamento diretto (art. 7 D.Lgs. n. 148/2015)

**Per il conguaglio resta confermato il termine di decadenza dei 6 mesi.**

Il comma 196 della Legge di Bilancio 2022 introduce, **all'art. 7 del d.lgs. n. 148/2015, il comma 5 bis che pone degli obblighi, a pena di decadenza, in capo al datore di lavoro che non anticipa il versamento del trattamento integrativo ai lavoratori ed opta per il pagamento diretto.** Ulteriori modifiche sono state previste dall'art. 23 D.L. n. 4/2022 (Sostegni Ter).

In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro ha l'obbligo di inviare all'INPS i dati per il pagamento ai lavoratori dal 1 gennaio 2022 solo mediante il flusso UniEmens-CIG:

- ✓ **entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale**
- ✓ **ovvero, se posteriore entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione.**

**Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.**



## Elementi rinnovati: compatibilità con attività lavorativa (art. 8 D.Lgs. n. 148/2015)

L'articolo 1, comma 197 della legge 234/2021 introduce all'articolo 8 del d.lgs. n. 148 le seguenti novità per il lavoratore che svolga – nel periodo di sospensione o riduzione di orario – attività di lavoro subordinato o autonomo. Dopo le ulteriori modifiche del D.L. n. 4/2022 (Sostegni Ter) la previsione è la seguente:

- ✓ **In caso di rapporto a termine fino a 6 mesi, il trattamento CIG è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.**
- ✓ **In caso di rapporto a termine pari o superiore a 6 mesi o lavoro autonomo, il trattamento è escluso per le giornate oggetto di prestazione lavorativa.**

Resta da chiarire come individuare le giornate nel lavoro autonomo.

Inoltre, finora la giurisprudenza e l'INPS (si veda la circolare 107/2010) hanno stabilito che per i giorni di incompatibilità, la CIG non si perde per intero ma solo se il reddito giornaliero è superiore all'importo spettante.





CONFINDUSTRIA  
GENOVA

# CLUB previdenza

Lunedì 31 gennaio 2022 ore 11

## Le novità previdenziali nella Legge di Bilancio 2022

Paolo Torazza



In collaborazione con



# Pensioni liquidate 2020 e 2021

TAV.1c

TOTALE GESTIONI

Distribuzione delle pensioni per anno di decorrenza, categoria e gestione - TOTALE

Rilevazione al 02/01/2022

(numeri in unità - importi medi mensili alla decorrenza in unità di euro)

| GESTIONE e CATEGORIA   | DECORRENZA     |               |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                        | ANNO 2020      |               | ANNO 2021      |               |
|                        | Numero         | Importo medio | Numero         | Importo medio |
| <b>FPLD</b>            |                |               |                |               |
| Vecchiaia *            | 82.056         | 1.055         | 81.787         | 1.051         |
| Anticipate             | 126.272        | 2.125         | 125.888        | 2.030         |
| Invaldità              | 29.785         | 734           | 28.444         | 736           |
| Superstiti             | 131.288        | 808           | 118.697        | 825           |
| <b>Totale</b>          | <b>369.401</b> | <b>1.307</b>  | <b>354.816</b> | <b>1.298</b>  |
| <b>CDCM</b>            |                |               |                |               |
| Vecchiaia              | 9.459          | 610           | 8.535          | 620           |
| Anticipate             | 11.679         | 1.067         | 9.520          | 1.017         |
| Invaldità              | 1.175          | 552           | 1.019          | 546           |
| Superstiti             | 19.404         | 488           | 17.653         | 505           |
| <b>Totale</b>          | <b>41.717</b>  | <b>680</b>    | <b>36.727</b>  | <b>685</b>    |
| <b>Artigiani</b>       |                |               |                |               |
| Vecchiaia              | 23.239         | 858           | 22.165         | 858           |
| Anticipate             | 33.625         | 1.487         | 31.850         | 1.350         |
| Invaldità              | 5.218          | 686           | 4.876          | 691           |
| Superstiti             | 31.888         | 624           | 29.586         | 636           |
| <b>Totale</b>          | <b>93.970</b>  | <b>994</b>    | <b>88.477</b>  | <b>952</b>    |
| <b>Commercianti</b>    |                |               |                |               |
| Vecchiaia              | 28.007         | 900           | 26.652         | 894           |
| Anticipate             | 26.546         | 1.551         | 24.844         | 1.450         |
| Invaldità              | 4.673          | 648           | 4.402          | 650           |
| Superstiti             | 22.995         | 590           | 21.405         | 601           |
| <b>Totale</b>          | <b>82.221</b>  | <b>1.009</b>  | <b>77.303</b>  | <b>978</b>    |
| <b>Parasubordinati</b> |                |               |                |               |
| Vecchiaia              | 29.264         | 329           | 28.541         | 351           |
| Invaldità              | 382            | 382           | 421            | 301           |
| Superstiti             | 8.946          | 108           | 8.383          | 107           |
| <b>Totale</b>          | <b>38.592</b>  | <b>278</b>    | <b>37.345</b>  | <b>295</b>    |
| <b>GDP</b>             |                |               |                |               |
| Vecchiaia              | 31.024         | 2.371         | 26.017         | 2.168         |
| Anticipate             | 94.257         | 2.338         | 86.256         | 2.282         |
| Invaldità              | 4.158          | 1.879         | 3.052          | 1.841         |
| Superstiti             | 39.133         | 1.112         | 31.018         | 1.123         |
| <b>Totale</b>          | <b>168.572</b> | <b>2.030</b>  | <b>146.343</b> | <b>2.007</b>  |
| <b>Assenti Sociali</b> | <b>70.226</b>  | <b>418</b>    | <b>74.450</b>  | <b>420</b>    |
| <b>Totale gestioni</b> |                |               |                |               |
| Vecchiaia**            | 271.275        | 903           | 268.147        | 864           |
| Anticipate             | 292.379        | 2.026         | 278.358        | 1.944         |
| Invaldità              | 45.391         | 817           | 42.214         | 793           |
| Superstiti             | 253.654        | 763           | 226.742        | 769           |
| <b>Totale</b>          | <b>864.699</b> | <b>1.237</b>  | <b>815.461</b> | <b>1.203</b>  |

\*Compresi i prepensionamenti

\*\*Compresi gli assegni sociali



# Opzione Donna

TAV.3

TOTALE GESTIONI

Numero di pensioni Opzione donna liquidate per classe di importo,  
anno di decorrenza e classe di età

Rilevazione al 02/01/2022

| Classi di età           | Classi di importo |                    |                     |                  | Totale        |
|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------|
|                         | Fino a<br>499,99  | 500,00 -<br>999,99 | 1000,00-<br>1999,99 | 2000,00<br>e più |               |
| <b><u>ANNO 2020</u></b> |                   |                    |                     |                  |               |
| fino a 59               | 3.429             | 3.046              | 571                 | 272              | 7.318         |
| 60-61                   | 3.830             | 2.115              | 313                 | 217              | 6.475         |
| 62-63                   | 1.184             | 718                | 106                 | 83               | 2.091         |
| 64-65                   | 520               | 373                | 71                  | 27               | 991           |
| 66 e oltre              | 65                | 58                 | 14                  | 4                | 141           |
| <b>Totale</b>           | <b>9.028</b>      | <b>6.310</b>       | <b>1.075</b>        | <b>603</b>       | <b>17.016</b> |
| <b><u>ANNO 2021</u></b> |                   |                    |                     |                  |               |
| fino a 59               | 3.728             | 3.351              | 650                 | 291              | 8.020         |
| 60-61                   | 4.295             | 2.595              | 446                 | 236              | 7.572         |
| 62-63                   | 1.496             | 940                | 168                 | 106              | 2.710         |
| 64-65                   | 656               | 516                | 113                 | 30               | 1.315         |
| 66 e oltre              | 67                | 70                 | 6                   | 6                | 149           |
| <b>Totale</b>           | <b>10.242</b>     | <b>7.472</b>       | <b>1.383</b>        | <b>669</b>       | <b>19.766</b> |



# Introduzione di Quota 102

La Legge di Bilancio 2022 contiene, tra i vari aspetti, alcune importanti novità sul piano previdenziale.

**Il primo passaggio di rilievo** si trova al comma 87: **Quota 100**, la forma sperimentale di uscita anticipata introdotta nel 2019 **non** è stata **riconfermata**.

**Resta fermo che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.**

Per favorire con una misura transitoria un ritorno graduale ai requisiti ordinari previsti con la riforma del 2011 per la pensione di vecchiaia e anticipata, è stata introdotta, **solo per il 2022, la c.d. “Quota 102”**.

Il meccanismo della “quota”, mirato a combinare un determinato requisito anagrafico e contributivo dei lavoratori, permane, ma rispetto a Quota 100 variano i suoi termini: con **Quota 102**, sarà infatti **possibile accedere alla pensione con 64 anni di età anagrafica (2 in più rispetto al precedente regime sperimentale) e 38 anni di contributi versati**.

Il nuovo canale si rivolge al lavoro dipendente privato e pubblico, ai lavoratori autonomi e ai parasubordinati.



# Introduzione di Quota 102

In sostanza "Quota 102" si rivolge ai nati **entro il 1958** che raggiungono tra il **1° gennaio ed il 31 dicembre 2022 i 38 anni di contributi**.

Quota 100, invece, si rivolge ai nati **entro il 31.12.1959 che hanno raggiunto i 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021**. Come si intuisce i beneficiari della Quota 102 saranno poche migliaia di persone.

**Come per Q100 non si prevede alcun ricalcolo dell'assegno pensionistico** cui si continueranno ad applicare le regole di calcolo pensionistico tradizionali. La prestazione può essere conseguita anche dai lavoratori cd. **optanti** ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995.

Ai fini della maturazione del requisito contributivo è possibile far ricorso al **cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti temporalmente maturati presso l'AGO e le gestioni sostitutive ed esclusiva alla stessa gestite dall'INPS**.

**E' confermato, invece, il divieto di cumulo dei periodi di contribuzione versati presso casse libero professionali**; questi potranno, dunque, essere valorizzati solo<sup>15</sup> previa ricongiunzione onerosa all'AGO ai sensi della legge. n. 45/1990.





# Introduzione di Quota 102

Per il raggiungimento del requisito contributivo è valida tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, fermo restando il requisito minimo di 35 anni di contribuzione effettiva.

Per i lavoratori iscritti all'AGO (settore privato) **almeno 35 di contributi** devono essere **raggiunti al netto di eventuali periodi di contribuzione figurativa accreditati per periodi di malattia, di disoccupazione** o prestazioni equivalenti (mess. Inps n. 1551/2019; circ. Inps n. 180/2014). Una volta raggiunto i 35 anni effettivi (1.820 settimane), questi contributi sono utili per raggiungere i 38 anni necessari.

Sono utili anche i contributi versati all'estero in paesi U.E. oppure convenzionati.

Trovano, invece applicazione le disposizioni, tempo vigenti, che prevedono maggiorazione dell'anzianità contributiva o rivalutazione dei periodi di lavoro per il conseguimento della pensione anticipata (es. invalidità superiore al 74%, esposizione all'amianto, ecc.).



# Introduzione di Quota 102

INPS, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il messaggio n. 97 del 10 gennaio 2022, ha fornito le indicazioni sulla presentazione della domanda.

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (SPID, CNS, Cdl elettronica 3.0) può compilare e inviare la domanda telematica di pensione disponibile fra i **servizi on line, sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)**, accessibili nella sezione **“Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”**.

Una volta effettuato l'accesso e scelta l'opzione **“NUOVA PRESTAZIONE PENSIONISTICA”**, occorre selezionare in sequenza:

•“Anzianità / Anticipata / Vecchiaia” > “Pensione di anzianità / anticipata” > “Requisito quota 102”

Devono, infine, essere selezionati il Fondo e la Gestione di liquidazione (Gestioni private, Gestione pubblica e Gestione spettacolo e sport).

La domanda può essere presentata anche per il tramite degli Istituti di Patronato<sup>17</sup> e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all'INPS. In alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact



# Introduzione di Quota 102

## Decorrenza della pensione

- ✓ **Quota 102 non può essere utilizzata per accedere alla pensione mediante l'Esodo Fornero (Isopensione) o contratto di espansione.** E' ammessa nelle procedure di esodo dei Fondi bilaterali.
- ✓ Ai lavoratori dipendenti è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro, mentre non è richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo (fermo restando il requisito dell'incumulabilità con il reddito).
- ✓ La pensione è calcolata secondo le regole generali (sistema retributivo, contributivo e misto, in relazione alla contribuzione posseduta al 31.12.1995).
- ✓ La decorrenza effettiva è posticipata di 3 mesi (finestra) rispetto al raggiungimento dei requisiti, ovvero di 6 mesi per i dipendenti pubblici. La finestra trascorre anche se si continua a lavorare.
- ✓ Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente a tale data.



# Introduzione di Quota 102

## Cumulabilità con il reddito

Quota 102 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a partire dalla decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni con almeno 20 anni di contributi).

E' ammessa una cumulabilità parziale. Il cumulo reddituale è consentito unicamente con **redditi da lavoro autonomo occasionale**, percepiti entro la soglia dei **5.000 € lordi annui**. Nell'anno di percezione di redditi da lavoro autonomo o subordinato o di superamento del limite di cumulabilità di **5.000 € con redditi da lavoro occasionale** è sospeso il pagamento della pensione in Q102 e i ratei di pensione eventualmente già posti in pagamento sono recuperati dall'ente previdenziale.

I redditi devono essere dichiarati in via preventiva al momento della presentazione della domanda (Mod. AP140) e successivamente alla decorrenza (Mod. AP139) (messaggio INPS n. 54/2020).



# Introduzione di Quota 102

Il raggiungimento dei requisiti per Quota 102 non determina la decadenza dai predetti sostegni al reddito.

Ad esempio la Naspi può continuare ad essere erogata ancorché il beneficiario abbia raggiunto 64 anni e 38 di contributi e non richieda la pensione.

E' confermata la possibilità di utilizzare gli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, D.Lgs. n. 148/20115) per accompagnare i lavoratori alla maturazione del diritto a pensione in Quota 102 nell'ambito di programmi di incentivazione all'esodo concordati con le OO.SS. che prevedano l'obbligo per il datore di lavoro di assumere un determinato numero di lavoratori in sostituzione degli esodati.



# APE sociale

Il Legislatore, oltre a Q100, ha voluto garantire una maggiore flessibilità in uscita a determinate categorie di lavoratrici e lavoratori nel corso del 2022.

Il **comma 91** stabilisce la proroga per il 2022 del c.d. **APE Sociale**, forma di accompagnamento alla pensione di vecchiaia (o ad altra pensione, se maturata prima) che possono utilizzare alcune categorie di persone.

INPS **eroga un'indennità a specifiche tipologie di lavoratori con particolari esigenze di tutela** (disoccupati, invalidi, soggetti che assistono parenti disabili, addetti a mansioni gravose) che abbiano compiuto almeno **63 anni di età, possiedano 30 anni di contributi (36 per i lavoratori impiegati nelle attività gravose)** e non siano già titolari di pensione diretta, **fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.**

La conferma della misura porta con sé alcune importanti novità rispetto al regime previgente, dato che viene **estesa la platea dei potenziali fruitori dell'istituto** ed è **introdotto un regime agevolato per determinate categorie di lavoratori** (edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).



# APE sociale

La Manovra **aggiorna l'elenco delle attività particolarmente difficili e rischiose che, svolte per un certo numero di anni, identificano le condizioni di bisogno e favorisce l'accesso a questa misura da parte dei disoccupati.**

Possono accedere alla misura, i soggetti con **un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente,** di uno dei seguenti requisiti:

1) **soggetti in stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro **per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966.** La legge di Bilancio 2022 cancella la condizione che il trattamento di disoccupazione sia cessato da almeno 3 mesi. **Si richiede al ricorrere di tale fattispecie un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.** Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;

**E' richiesto che tali lavoratori abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante.**

22



# APE sociale

2) **soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave** (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della l. 104/1992), ovvero un parente o un affine di 2° grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, **a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;**

3) **soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%** (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) **e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;**

4) **lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'Ape sociale, che svolgono specifiche attività lavorative gravose da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.**





# APE sociale

La **Legge di Bilancio include ulteriori 23 professioni** sulla base della classificazione ISTAT (ricependo il lavoro svolto dalla Commissione sui lavori gravosi) ([vedi nostro comunicato del 21 gennaio scorso](#)) **che si aggiungono alle 15 già comprese nell'allegato C alla legge n. 232/2016** come modificato dalla Legge n. 205/2017.

## Agevolazioni

Per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (Ape sociale donna).

Nel corso dell'iter parlamentare si è inoltre, stabilito che per gli **operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta** il **requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni** (anziché 36 anni)



# APE sociale

## La prestazione

Per il tempo intercorrente tra il momento del pensionamento e il compimento del requisito statutario per l'uscita di vecchiaia, si percepisce un'indennità di importo pari al valore dell'assegno pensionistico calcolato in quel momento ma in ogni caso non superiore a **1.500 euro lorde al mese** (non rivalutabili).

Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso in cui **ottenga la titolarità di altro trattamento pensionistico diretto**.

L'indennità è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e di redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

Non è compatibile con la NASPI e le altre prestazioni per disoccupazione.



# APE sociale

Prima dell'invio della domanda di liquidazione dell'Ape sociale, è necessario aver inoltrato la domanda di certificazione del diritto alla prestazione.

Ai fini del rilascio della certificazione INPS, il richiedente deve presentare (artt. 4, 5, 6, 7 e 11 D.P.C.M. n. 88/2017):

- ✓ istanza di riconoscimento delle condizioni per il diritto all'Ape sociale;
- ✓ autodichiarazione ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di possesso dei requisiti anagrafici, contributivi e soggettivi al momento della domanda o, alternativamente, entro il 31 dicembre dell'anno considerato;
- ✓ documentazione speciale che certifichi il possesso dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 5 D.P.C.M. n. 88/2017, differente in base alla categoria di appartenenza (es. verbale ASL di riconoscimento dell'invalidità civile in misura almeno pari al 74%).



# APE sociale

Qualora risultino perfezionati tutti i requisiti, l'Ape sociale decorre dal primo giorno del mese successivo all'invio della domanda di trattamento, previa cessazione dell'attività di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, svolta sia in Italia sia all'estero.

Le condizioni per l'accesso all'Ape sociale devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di certificazione dei requisiti, ad eccezione del requisito anagrafico, dell'anzianità contributiva, della conclusione della prestazione per la disoccupazione e del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa gravosa in via continuativa; i requisiti devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda.

Per non perdere ratei di trattamento, coloro che, al momento della presentazione della domanda di certificazione delle condizioni, risultano già in possesso di tutti i requisiti previsti, possono presentare contestualmente anche la domanda di Ape sociale (messaggio Inps n. 163/2020).



# APE sociale

I lavoratori che maturano i requisiti nel 2022 devono produrre l'istanza di verifica, a seguito dell'intervento di cui alla Legge n. 234/2021, entro tre finestre temporali così fissate:

- al 31 marzo 2022 (istanza tempestiva);
- tra il 1° aprile 2022 ed il 15 luglio 2022 (istanza intermedia)
- oppure tra il 16 Luglio 2022 ed il 30 Novembre 2022 (istanza tardiva).

L'indennità è soggetta a un plafond annuale legato alle risorse accantonate dalla L. n. 232/2016, esaurite le quali non è più possibile riconoscere l'Ape sociale, anche in presenza di tutti i requisiti.

L'Inps, di norma, comunica ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande di verifica entro:

- il 30 giugno, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo;
- il 15 ottobre, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio;
- il 31 dicembre, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio, ma entro il 30 novembre dello stesso anno.

28



# APE sociale

**Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale sono state riaperte a fare data dal 18 gennaio 2022 con il messaggio INPS 274 del 20 gennaio 2022.**

Dalla medesima data sono disponibili, nella sezione "Moduli" in "Prestazioni e servizi" sul sito INPS, anche i **modelli per le attestazione che i datori di lavoro devono rilasciare ai lavoratori fini della richiesta dell'APE sociale per la categoria dei lavoratori addetti a lavori gravosi** (richiedente del beneficio sia un lavoratore dipendente del settore privato o del settore pubblico [\(AP148\)](#)).

Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, ulteriori istruzioni sulle modifiche introdotte alla normativa in materia di APE sociale dalla legge n. 234/2021.

